

## APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (♦)

---

♦ Essendo uscita, nelle more della stampa, la **Legge n. 134/2012** di conversione del Decreto Legge n. 83/2012 che ha modificato in modo sostanziale il precedente testo normativo, si è ritenuto opportuno procedere alla stesura di una Appendice di aggiornamento.

**Legge 7 agosto 2012, n. 134** (in *Suppl. ordinario n. 171 alla Gazz. Uff.*, 11 agosto 2012, n. 187).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

..(*Omissis*)..

## **Art. 45**

### **Contratto di rete**

1. Al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, le parole da: "Ai fini degli adempimenti" fino a: "la genuinità della provenienza;" sono sostituite dalle seguenti: "Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:

1) la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete;

2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.

Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-  
quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per  
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmen-  
te a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto le-  
gislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da  
ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese ade-  
renti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese  
attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro  
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indi-  
care:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale  
di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o  
per adesione successiva, nonchè la denominazione e la sede del-  
la rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimonial-  
le comune ai sensi della lettera c);

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di  
innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le  
modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento  
verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'e-  
nunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun parte-  
cipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qua-  
lora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune,  
la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e de-  
gli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si  
obbliga a versare al fondo, nonchè le regole di gestione del fon-  
do medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del  
conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patri-  
monio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo  
comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri  
imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso antici-  
pato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma re-  
stando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge

in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonchè le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.

L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonchè all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;" <sup>(1)</sup>.

2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se e' prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella

---

<sup>(1)</sup> Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 2012, n. 134, in sede di conversione.

cui circoscrizione e' stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica»<sup>(2)</sup>.

3. Al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.

## COMMENTO ALLA NORMATIVA

Il decreto legge n. 83/2012 ha subito alcune modifiche sostanziali in sede di conversione in legge n. 134/2012, modifiche che hanno dato alcune risposte attese dagli operatori sin dalla prima versione del contratto di rete.

*In primis*, si è effettuata una distinzione interna fra contratti di rete per così dire "minimali" e contratti di rete più strutturati, e da questa distinzione discende una diversa disciplina di non poco conto delle reti. Fondo patrimoniale e organo comune sono gli elementi distintivi e necessari perchè si abbia un salto di qualità nella struttura del contratto.

Il primo comma della legge di conversione distingue letteralmente il contratto che «prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi», da situazioni che evidentemente ne sono prive. L'utilizzo della congiuntiva "e", in luogo di una disgiuntiva "o", sembra non lasciare dubbi sul fatto che sia il fondo patrimoniale sia l'organo comune debbano essere previsti dal contratto affinché lo stesso sia soggetto alla più pregnante disciplina dettata dalla legge qui in commento.

---

<sup>(2)</sup> Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 2012, n. 134, in sede di conversione.

Se ne dovrebbe dedurre che qualora nel contratto manchi la previsione di anche uno solo dei suddetti elementi (fondo patrimoniale ma non organo comune o, viceversa, organo comune ma non anche fondo patrimoniale), esso non sarà soggetto alla nuova disciplina, ma varranno per il medesimo le vecchie regole.

In estrema sintesi queste le novità introdotte per i contratti di rete più strutturati. In primo luogo si prevede una iscrizione autonoma della "Rete" al Registro delle Imprese in cui la rete stessa avrà la propria sede. E questa iscrizione sarà sufficiente per ritenere adempiute le prescrizioni di cui al successivo comma 4-*quater* dell'art. 3 della L. 33/2009, e quindi perchè la rete sia pienamente efficace.

In secondo luogo, e qui forse la principale novità, si prevede che solo in presenza di entrambi gli elementi, organo comune e fondo patrimoniale, per tutte le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, e cioè nello svolgimento delle sue funzioni di rappresentante della rete, i terzi potranno rivalersi solo ed esclusivamente sul fondo comune. Finalmente il legislatore dà una risposta ai dubbi degli interpreti sull'imputazione dei debiti e sulla responsabilità patrimoniale degli aderenti. Il limite della responsabilità patrimoniale al fondo, tuttavia, viene riservata solo alle reti strutturate e non anche per quelle che prevedano un fondo ma non anche l'organo comune. Una limitazione che potrà generare ulteriore confusione in punto di responsabilità ed imputazione dei debiti della rete.

Inoltre, si prevede che solamente per le reti strutturate saranno applicabili, in quanto compatibili, gli articoli 2614 et 2615 c.c. al fondo comune. Creando anche in questo caso una disparità poco comprensibile con i contratti di rete che prevedano solo il fondo e non l'organo comune.

Infine, il legislatore crea un nuovo parallelismo fra reti e consorzi con attività esterna, imponendo all'organo comune l'obbligo di presentare per l'iscrizione al Registro delle Imprese una situazione patrimoniale entro due mesi dalla chiusura

dell'esercizio annuale, richiamando espressamente l'art. 2615-*bis* c.c.

L'art. 45, così come modificato dalla legge di conversione, prosegue prevedendo che il contratto di rete possa essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata "ovvero" per atto digitale ai sensi degli articoli 24 o 25 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Si modifica, sul punto, il decreto legge inserendo anche un richiamo espresso all'art. 24 del CAD.

In questo caso il legislatore usa la disgiuntiva "o", "ovvero", creando una alternativa formale. In realtà per i contratti di rete più strutturati difficilmente le parti si affideranno alla forma digitale non notarile, poichè solo in capo al notaio vige l'obbligo della raccolta per gli atti soggetti a pubblicità: una certezza per le parti, per i terzi creditori e per l'ordinamento in generale. Anche in questo caso, come per le cessioni di quote di s.r.l., l'apertura al digitale extra notarile potrebbe rilevarsi una strada ancora una volta poco battuta.

Proseguendo l'analisi del nuovo testo normativo, in sede di conversione si sono riportati *expressis verbis* tutti gli elementi che "devono" essere indicati nel contratto di rete. Si segnalano solo alcune differenze marginali rispetto al precedente testo del comma 4-*ter* della l. 33/2009 come modificato nel corso degli ultimi anni.

Intanto alla lettera a) si prevede come obbligatoria l'indicazione della denominazione e della sede della rete, ma solo nel caso in cui nel contratto si opti anche per l'istituzione di un fondo comune. Si crea così un nuovo livello intermedio fra reti minimali e reti strutturate: le reti dotate di fondo comune, per le quali si richiede un obbligo in più rispetto alle minimali ma alle quali non è applicabile la nuova normativa di cui si è detto sopra.

Al successivo punto e) si è precisato che l'organo comune, ove previsto, agisce in rappresentanza della rete e, salvo che il contratto disponga diversamente, anche degli imprenditori individuali o societari partecipanti. L'organo comune potrà agire in non solo in nome e per conto degli aderenti alla rete, ma anche

in nome e per conto della rete stessa che diventa quindi un'entità sempre più concreta.

Infine, il legislatore ha eliminato il precedente punto f), forse non ritenendo necessario che le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti dovessero essere obbligatoriamente esplicitate nel contratto, potendo ben essere previste in un regolamento interno della rete.

Sia il decreto legge n. 83/2012, che la successiva legge di conversione n. 134/2012, affrontano il tema delle modifiche del contratto di rete e della loro iscrizione al Registro delle Imprese, ma in sede di conversione si è inserita una nuova previsione che si era data ormai per superata da parte degli interpreti.

Il nuovo testo normativo prevede che nel caso in cui venga istituito un fondo comune «la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede». Ancora una volta troviamo il livello intermedio di rete, quello con solo il fondo patrimoniale comune.

Se ci troviamo davanti ad una rete strutturata (con fondo e organo comuni) l'iscrizione della rete al Registro delle Imprese sarà necessaria perchè il contratto stesso sia efficace. Se, invece, ci troviamo davanti ad una rete "intermedia" (con solo fondo) l'iscrizione della rete al Registro delle Imprese sarà solo facoltativa.

Ma qui la principale novità introdotta dalla l. 134/2012: con l'iscrizione al Registro delle Imprese la rete acquista soggettività giuridica. Un problema, quello della soggettività/personalità giuridica che si era dato ormai per superato ma che è tornato ora alla ribalta. Ed in particolare tale previsione si potrà forse ripercuotere sulle agevolazioni fiscali concesse dal nostro legislatore nelle precedenti normative di cui abbiamo ampiamente parlato nel Capitolo IV.

La legge non lo dice chiaramente, ma il tema della soggettività si riverbererà certamente a livello europeo.